Codice A1103A

D.D. 7 novembre 2022, n. 712

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 119 del 2003 (F. 1 RISLAT2018).



ATTO DD 712/A1103A/2022

DEL 07/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 119 del 2003 (F. 1 RISLAT2018).

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n.29620 del 22/05/2018 della DIREZIONE AGRICOLTURA DELLA REGIONE PEIMONTE a carico della *omissis*in qualità di trasgressore*omissis*in qualità di obbligata in solido, nei confronti dei quali con processo verbale n. 06408318 dell' 19/02/2018 elevato da Agenti alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 8, c. 4 della L. n. 119/2003 costituita dalla tenuta non corretta della contabilità in materia di quote latte (è stata riscontrata la non coincidenza fra i quantitativi di prodotto e quello effettivamente commercializzato, nel registro di contabilità vendite dirette);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso risultare agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 nè richiesta di audizione;

richiamati tutti gli atti prodromici citati dallo stesso verbale di accertamento;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso peraltro che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; elementi questi che, nel caso di specie, alla luce dell'atteggiamento passivo e

del tempo trascorso, giustificano l'applicazione di una sanzione appena superiore alla misura ridotta;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la D.G.R. n. 1 4970 del 4 maggio 2022;
- vista la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- vista altresì la D.G.R. n. 1 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 2024";
- vista la legge 119/2003 in particolare l'art. 8.4;
- visto l'art. 24.6 del reg. CE 595/2004;

## determina

in Euro 2.200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

## INGIUNGE

alla sunnominata *omissis*di pagare la somma complessiva di **Euro 2.210,61** di cui Euro 2.200,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).* 

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo) Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella